



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

I sezione civile RG 3273/08

nelle persone dei Magistrati

Dott. Giuseppe Tarantola

Presidente

Dott. Ersilio Secchi

Consigliere

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello promosso da:

Co.-omissis, giusta delega a margine dell'atto di appello

Appellante

Contro

Cartiere omissis, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello

Appellate

e contro

Ministero dello Sviluppo Economico (già delle Attività Produttive) e **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso gli Uffici di questa in Milano, via Freguglia, 1

Appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8828/2007, dichiarava la nullità della clausola 14 dello Statuto del CO. (omissis), condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali delle parti attrici e dei terzi chiamati.

Avverso tale sentenza proponeva appello il CO. deducendo i motivi che verranno di seguito compiutamente esaminati.

Si costituivano le parti appellate contestando il fondamento della proposta impugnazione ed instando per la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente veniva differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore e della conseguente ristrutturazione dei ruoli.

Alla udienza del 12.3.2013 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, insuscettibile di accoglimento.

La clausola dello Statuto, oggetto di esame, così recita

: «1. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 2. I probiviri: a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto; b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente. 3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile. 4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.».

Dalla semplice lettura della clausola emerge, all'evidenza, la funzione strettamente giurisdizionale del collegio.

Decidere le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, e in particolare decidere le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati, non può che significare accertare, previa interpretazione della legge e dello statuto, i reciproci obblighi gravanti sui consorziati e, quindi, decidere sui contrapposti diritti delle parti disputanti. Analogamente alla tipica fattispecie della clausola compromissoria delineata dall'art. 808 c.p.c.

Ove poi si consideri che il collegio dei probiviri decide sulle controversie, nascenti

dall'esecuzione del contratto, «*che non siano state definite bonariamente*»: è senz'altro da escludersi che l'organo abbia una semplice funzione di riesame interno o di composizione (bonaria) delle controversie.

Infine, ad avvalorare la tesi della natura giurisdizionale dell'organo di cui trattasi depone l'art. 14 dello statuto che si chiude con la seguente prescrizione: «*Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge*».

Se la funzione e la natura del collegio non fosse arbitrale (bensì, come sostenuto dall'appellante, quella di organo di composizione interna), il consorzio insoddisfatto dell'intervento dei probiviri dovrebbe poter semplicemente adire l'autorità giudiziaria, impugnando direttamente la delibera degli amministratori per ottenere una pronuncia in relazione alla delibera medesima; e non «impugnare» la decisione dei probiviri.

Il fatto, invece, che le decisioni debbano essere «impugnate nelle forme di legge» è compatibile, e necessariamente conseguente, solo con la natura arbitrale dell'organo, che emette decisioni in tutto simili a quelle rese da un giudice, soggette agli ordinari strumenti di impugnazione.

Poiché il testo della clausola, in ogni sua parte e nel suo impianto complessivo, è chiaro ed univoco nel delineare un organo con funzioni e natura arbitrali e poiché i criteri interpretativi dei contratti previsti dal codice civile sono ordinati in sequenza strettamente gerarchica, il dato letterale (che rivela in modo inequivoco la volontà negoziale), vincola il giudice al significato che emerge dalla formulazione della clausola, senza che si debba (né si possa) dar corso all'applicazione dei criteri di interpretazione oggettiva, contenuti negli artt. 1366-1371 c.c.

Né può condividersi l'assunto secondo cui la clausola in esame non stabilisce deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria: la deroga risulta, invero, ed in modo inequivoco, dalla stessa formulazione della clausola, che testualmente ricalca la definizione legislativa della clausola compromissoria e che si conclude con la previsione di mezzi di impugnazione tipiche dei lodi arbitrali.

Del tutto erronea è, poi, l'evocazione, nel caso di specie, del criterio interpretativo di cui all'art. 1367 c.c.: «Principio di conservazione del contratto».

Affinché possa ricorrere l'applicabilità dell'art. 1367 c.c., infatti, è indispensabile che le due opzioni interpretative siano possibili in quanto compatibili con la formulazione letterale di un contratto o di una clausola. Ma l'interpretazione proposta dall'appellante è

incompatibile con la clausola, che prevede, in modo univoco, un collegio di natura arbitrale.

La nullità della clausola, così correttamente interpretata, discende dall'assenza del requisito della imparzialità dell'organo giudicante, in relazione ad una nomina che promana dall'assemblea sociale e non dalle parti contendenti (cfr. Cass. n.7912/90 e Cass. n. 7262/08).

Va da ultimo evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza del Tribunale di Milano non è affetta da alcuna *contraddizione tra i suoi diversi capi*: segnatamente tra la dichiarazione di nullità dell'art. 14 dello statuto CO. e la dichiarazione di validità della delibera dell'assemblea consortile 1.12.2000 che ha nominato i membri del collegio. Pronuncia, questa, seguita dalla precisazione che i probiviri «non potranno pronunciare sulla lite fra soci e società, per la nullità dell'art. 14».

Va osservato, a tal proposito, che l'art. 6 lett. d) dello Statuto annovera il collegio dei probiviri tra gli organi del Consorzio. La dichiarazione di nullità della clausola che definisce funzioni e poteri dell'organo e regola le modalità di designazione dei suoi membri (art. 14) non determina automaticamente anche la nullità della clausola (art. 6, lett. d) che prevede l'organo.

Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto di limitare la pronuncia di nullità alla parte *contra legem*, specificando che i probiviri non potranno decidere le controversie tra Consorzio e consorziati, emettendo una sentenza.

In ogni caso, anche qualora si dovesse ravvisare incompatibilità tra i due capi di sentenza, l'eventuale vizio riguarderebbe esclusivamente il secondo, consequenziale e successivo al primo, che è invece perfettamente autonomo e corretto.

Ma su tale, ulteriore, nullità difetta totalmente la domanda, per non averla mai proposta Co. per non avere le parti appellate proposto appello incidentale sul punto.

Ci si può certo interrogare su quali siano le funzioni residuali e i poteri del collegio nominato con delibera 1.12.2000, alla luce della statuizione qui confermata.

Se l'appellante non intendesse aderire alla tesi di un'implicita pronuncia di conversione della clausola nulla in una clausola che prevede un organo con mere funzioni di composizione interna, la risposta andrebbe ravvisata nella necessaria ridefinizione delle funzioni e correlativi poteri dei probiviri, mediante un intervento di modifica statutaria, da parte dell'assemblea, in senso conforme alla legge.

Quanto, infine, all'asserito difetto di motivazione, va evidenziato il Tribunale ha correttamente arrestato la sua attività ermeneutica alla lettera (espressiva di univoca e chiara volontà) e al «sistema» della clausola e più ampiamente dello statuto e del regolamento.

La motivazione risulta ineccepibile, esauriente e condivisibile.

L'ampiezza del numero dei consorziati, la complessità di funzionamento dei meccanismi consortili e, più in generale, gli argomenti di ordine funzionale dedotti dall'appellante sono dati irrilevanti ai fini della decisione e affatto idonei a qualificare il collegio dei probiviri quale organo di mera composizione interna.

La sentenza di primo grado va confermata anche per quanto concerne la posizione dei Ministeri convenuti, attesa la loro assoluta estraneità rispetto alla controversia in esame, in ragione della natura privatistica del Consorzio.

Come correttamente affermato dal primo giudice, le norme statutarie costituiscono atti in cui non si estrinseca il potere di imperio della P.A., avendo fonte nel consenso delle parti.

Le spese processuali, secondo soccombenza, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto della natura ed entità delle difese, della maggiorazione per le plurime posizioni, e dei parametri di cui al D.M. 140/2012.

ILCASO.it
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

- respinge l'appello proposto avverso la sentenza confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 8828/2007 che integralmente conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione di spese del presente grado liquidate, in favore di Cartiere omissis Spa e Cartiera omissis Spa, in € 300,00 per esborsi ed € 9.000,000 per onorari, oltre accessori di legge, ed in favore dei Ministeri appellati in complessivi € 3.960,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5.6.2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente